

Regolamento didattico

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Classe LMG-01

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 (Oggetto e definizioni)

Art. 2 (Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata)

Art. 3 (Assicurazione della Qualità)

TITOLO II

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 4 (Obiettivi formativi, sbocchi professionali, risultati di apprendimento attesi e Matrice di Tuning)

Art. 5 (Attività formative e relativi obiettivi formativi specifici, crediti ed eventuali propedeuticità)

Art. 6 (Conoscenze richieste per l'accesso, modalità di verifica ed eventuali obblighi formativi aggiuntivi)

Art. 7 (Riconoscimento di conoscenze, competenze e microcredenziali)

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 8 (Organizzazione didattica)

Art. 9 (Obblighi di frequenza e propedeuticità)

Art. 10 (Attività a libera scelta dello studente)

Art. 11 (Orientamento e Tutorato)

Art. 12 (Cliniche legali/ tirocini e competenze trasversali)

Art. 13 (Mobilità studentesca, riconoscimento di crediti acquisiti all'estero, internazionalizzazione della didattica)

Art. 14 (Esami e valutazioni finali di profitto)

Art. 15 (Caratteristiche della prova finale, assegnazione e termini)

Art. 16 (Votazione della prova finale)

Art. 17 (Prova finale dei percorsi di studio internazionali con rilascio di doppio titolo)

Art. 18 (Articolazione e programmazione didattica, calendario delle lezioni, degli esami e della prova finale)

Art. 19 (Trasferimenti da altri Atenei e passaggi da altri Dipartimenti e da altri Corsi)

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

Art. 20 (Organi del Corso di Studio)

Art. 21 (Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo e organizzazione della assicurazione della qualità)

Art. 22 (Competenze del Consiglio di Corso di Studio e del Presidente)

Art. 23 (Servizi amministrativi di riferimento)

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 (Norme finali e di rinvio)

Art. 25 (Approvazione e modifica del Regolamento Didattico)

Art. 26 (Entrata in vigore)

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, dello Statuto della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" – di seguito denominati anche, rispettivamente, "Statuto" e "Università" –, ed in attuazione del Regolamento didattico di Ateneo – di seguito denominato anche "RDA" –, detta le norme relative all'ordinamento didattico, all'organizzazione ed ai servizi del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) del Dipartimento di Giurisprudenza, di seguito denominati anche, rispettivamente, "Corso di studio" o "Corso" e "Dipartimento".
2. Nel presente Regolamento per i termini *corsi di studio, titoli di studio, classe di appartenenza di corsi, gruppi scientifico-disciplinari, ambito disciplinare, credito formativo universitario, obiettivi formativi, ordinamento didattico di un corso, attività formativa e curriculum, SUA-CdS e sistema di Assicurazione della Qualità* si assumono le corrispondenti definizioni di cui all'art. 1 del D.M. n. 270/2004.

Art. 2

(Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata)

1. Il Corso di Studio magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01), attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, appartiene alla classe LMG/01 di cui al DM 1649/2023.
2. Il Corso di Studio magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è erogato in modalità mista, secondo quanto previsto dall'ordinamento del Corso, dalla SUA-CdS e dalla normativa vigente. La quota di attività formative erogata a distanza, nonché le relative modalità tecnico-organizzative, sono definite annualmente nel Manifesto degli Studi e nei *syllabi*, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina di Ateneo e dalle disposizioni in materia di accreditamento.
3. Il percorso formativo è articolato in un triennio, comune per tutti gli iscritti, e in un biennio declinato nei seguenti tre percorsi caratterizzanti: giudiziario-forense, impresa, pubblica amministrazione interna e internazionale.

Art. 3

(Assicurazione della Qualità)

1. Il Corso di Studio assicura il rispetto del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, nonché il Sistema di Assicurazione della Qualità di Dipartimento. Il Consiglio di Corso di Studio supportato dal Referente di gestione della Qualità e dal Gruppo di Gestione della Qualità, costituiti ai sensi del Regolamento di Ateneo, aggiorna e monitora la SUA-CdS, la Scheda di Monitoraggio Annuale e, ove previsto, del Rapporto di Riesame Ciclico, tenendo conto delle indicazioni del Presidio della Qualità, del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

2. Il Consiglio garantisce altresì la pubblicazione tempestiva e aggiornata del regolamento, del Manifesto degli Studi, dei syllabi, del calendario didattico, delle modalità di verifica, dei servizi di tutorato e dei servizi destinati agli studenti con disabilità e DSA.

3. La SUA, il Manifesto degli studi, allegato al presente documento, e i *syllabi* integrano il presente regolamento.

TITOLO II

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 4

(Obiettivi formativi, sbocchi professionali, risultati di apprendimento attesi e Matrice di Tuning)

1. Il Corso di Studio consente di acquisire, al termine del percorso unitario quinquennale, la laurea magistrale in Giurisprudenza.

2. Il Corso di Studio garantisce adeguata formazione nelle materie giuridiche, sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, in riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari indicati nella tabella allegata al d.m. n. 1649/2023, e favorisce l'acquisizione delle abilità di interpretazione e applicazione degli istituti giuridici necessarie per l'accesso alle tradizionali professioni legali (avvocato, magistrato, notaio) e a diversi profili professionali in ambito pubblico e privato (esperto legale in impresa o in enti pubblici, specialista della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione, specialisti in pubblica sicurezza, ricercatori e professori universitari in ambito giuridico, etc.) e nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle Istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e sovranazionale (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano utili anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

3. In particolare, il Corso si propone di fornire una cultura giuridica avanzata, dotando gli studenti degli strumenti, nozionistici e metodologici, necessari alla comprensione, interpretazione e applicazione di qualsiasi disposizione giuridica (di derivazione nazionale, internazionale o europea), nonché adeguate conoscenze economiche e linguistiche, stimolando capacità analitiche, critiche, di argomentazione e di inquadramento normativo, oltre che economico-sociale, anche in chiave comparativistica.

4. Le laureate e i laureati nei corsi della classe devono aver acquisito:

- Conoscenze e capacità critiche e analitiche di carattere storico giuridico e filosofico giuridico, anche in prospettiva comparatistica, che consentano un solido dominio delle fondamentali categorie

privatistiche e pubblicistiche, non solo in ambito nazionale, ma anche con riferimento allo spazio giuridico europeo e internazionale;

- Avanzate e approfondite conoscenze e competenze nelle discipline giuridiche, assieme a competenze nelle discipline socio- istituzionali ed economiche;
- Approfondite conoscenze e competenze metodologiche multidisciplinari allo scopo di affrontare situazioni complesse ed elaborare strategie innovative nelle organizzazioni pubbliche e private, con spiccata attenzione alla dimensione sovranazionale, anche al fine di trattare questioni giuridiche legate allo sviluppo delle tecnologie digitali;
- Le metodologie della scienza giuridica e i principali strumenti delle scienze sociali per analizzare problemi in contesti soggetti a forte trasformazione;
- Competenze giuridiche specialistiche nei settori che coinvolgono le innovazioni tecnologiche, i profili etici, la tutela dei diritti, la promozione dello sviluppo della cultura, nonché la soluzione e la mediazione dei conflitti attraverso la scelta di insegnamenti opzionali;
- Preparazione specializzata e avanzata delle discipline giuridiche attraverso l'approfondimento monografico delle materie di base nonché l'ampliamento del novero delle materie e argomenti studiati attraverso approfondimenti e insegnamenti a scelta.
- Competenze giuridiche avanzate, anche a carattere comparato e internazionale, riguardanti la disciplina che attiene alle pubbliche amministrazioni, alle imprese pubbliche e private, agli enti profit e no profit;
- Essere in grado di stendere rapporti, redigere contratti o deliberazioni, preparare testi normativi.

5. A questi fini, il Corso di Studio garantisce che la formazione dello studente sia coerente con gli obiettivi formativi della classe, orientando a questi contenuti del corso e predispone un progetto formativo che consenta allo studente di mettere a frutto le conoscenze e le competenze acquisite e di seguire lo sviluppo in modo proprio, sia sotto il profilo tecnico che metodologico.

6. Il piano di studi si articola in un triennio, comune per tutti gli iscritti, e in un biennio declinato nei seguenti tre percorsi caratterizzanti: giudiziario-forense, impresa, pubblica amministrazione interna e internazionale.

I primi tre anni sono dedicati prevalentemente alla formazione di base, così da costruire un solido impianto di conoscenze fondative del sapere giuridico (dal linguaggio e ragionamento giuridico, alle fonti del diritto, alla disciplina dei rapporti tra privati, anche in una ottica storica e comparata).

Gli ultimi due anni di corso sono dedicati all'approfondimento delle conoscenze e competenze, con una possibile personalizzazione del piano di studi, dovendo lo studente scegliere tra i tre diversi percorsi, tutti caratterizzati da specifici insegnamenti che presentano un contenuto avanzato e di approfondimento.

Nello specifico, al quarto e quinto anno sono previsti due insegnamenti comuni ai tre indirizzi (due per anno); quattro insegnamenti caratterizzanti i singoli indirizzi al quarto anno e tre al quinto. Gli insegnamenti di approfondimento del quinto anno (insegnamenti opzionali) sono inseriti in tre terne,

all'interno delle quali le studentesse e gli studenti dovranno scegliere un solo insegnamento. In totale, gli esami caratterizzanti sono sette: quattro al quarto anno e tre al quinto.

La studentessa o lo studente completa il proprio piano di studi scegliendo gli ulteriori insegnamenti opzionali, in numero di 2, da tre ampi panieri in cui sono previste attività formative volte a completare, anche in una dimensione interdisciplinare, e attenta ai nuovi saperi dell'innovazione tecnologica, il ventaglio di conoscenze in modo da aprirsi alla possibilità di interagire con maggiore consapevolezza nel rinnovato contesto socio - economico.

È prevista, inoltre, come obbligatoria una clinica legale (alternativa al tirocinio) inserita all'ultimo anno per 7 CFU. Chiude l'offerta formativa la previsione di 9 CFU di competenze trasversali.

I risultati di apprendimento attesi sono articolati secondo i Descrittori di Dublino, come riportato analiticamente nella SUA-CdS. La coerenza tra Descrittori di Dublino e Attività formative del Corso è verificata mediante la matrice di Tuning, ai sensi del RDA, aggiornata e pubblicata annualmente sul sito web del Corso.

Art. 5

(Attività formative e relativi obiettivi formativi specifici, crediti ed eventuali propedeuticità)

1. Il quadro generale delle attività formative ed i crediti assegnati (riferiti, per quanto riguarda le attività negli ambiti disciplinari di base, caratterizzanti, affini o integrativi, ad uno o più gruppi scientifico-disciplinari nel loro complesso e per ciascun ambito) sono definiti nella SUA e nel Manifesto degli Studi.
2. L'elenco delle attività formative, con i crediti assegnati a ciascuna di esse, i gruppi scientifico-disciplinari di riferimento, e l'eventuale articolazione in moduli sono definiti nella SUA e nel Manifesto degli Studi.
3. Gli obiettivi formativi specifici di ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità sono definiti nei singoli *Syllabi*.
4. Variazioni alle propedeuticità possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento nel Manifesto degli studi, secondo le determinazioni del Consiglio di Corso di Studio.
5. In ogni caso la propedeuticità fra gli insegnamenti è quella vigente al momento in cui si sostiene l'esame.

Art. 6

(Conoscenze richieste per l'accesso, modalità di verifica ed eventuali obblighi formativi aggiuntivi)

1. Per l'accesso al Corso di Studio magistrale in Giurisprudenza è necessario, ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, il possesso di un diploma di scuola media superiore o di un altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
2. Per il Corso di Studio magistrale in Giurisprudenza non è prevista la programmazione locale degli accessi. È tuttavia prevista, in base alla normativa vigente che impone la verifica delle

competenze possedute al momento dell'immatricolazione e l'attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), una prova iniziale volta a verificare il corretto uso della lingua italiana nonché l'effettivo possesso o l'acquisizione di una buona cultura generale e una adeguata preparazione iniziale. L'eventuale esito negativo della verifica comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo.

3. Gli studenti iscritti con attribuzione di obbligo formativo aggiuntivo devono seguire attività di recupero, secondo le modalità indicate nelle Linee guida di cui al comma 6.
4. Le attività formative aggiuntive di cui al precedente comma si svolgono sotto la vigilanza di un coordinatore cui il Consiglio di Dipartimento ha conferito delega.
5. Gli studenti che non partecipano alla prova e che non l'hanno sostenuta presso altri Atenei ricevono automaticamente l'attribuzione di Obblighi formativi aggiuntivi e sono pertanto obbligati a seguire gli incontri formativi di cui al comma 3.
6. Le modalità di verifica del superamento degli OFA sono definite nelle apposite Linee Guida, allegate al presente Regolamento, per costituirne parte integrante.

Art. 7

(Riconoscimento di conoscenze, competenze e microcredenziali)

1. Per le conoscenze e le competenze acquisite al di fuori dei percorsi universitari formali, secondo la normativa vigente in materia di cui agli artt. 5, comma 7, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, 4, comma 3, D.M. 16 marzo 2017, e in conformità alle previsioni del Regolamento Didattico di Ateneo, possono essere riconosciuti CFU dal Consiglio di Corso di Studio, su istruttoria della Commissione pratiche studenti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 8

(Organizzazione didattica)

1. Il Corso ha la durata normale di anni 5.
2. Per conseguire la laurea, lo studente deve aver acquisito 300 CFU comprensivi della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano.
3. Per il conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, gli studenti devono sostenere complessivamente gli esami di profitto rappresentati nel Manifesto degli Studi che indica altresì il gruppo scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero dei crediti formativi riconosciuto per ciascuna attività didattica e le relative propedeuticità.
4. Il Manifesto degli Studi forma parte integrante del presente Regolamento.

5. Le attività didattiche si svolgono mediante lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali, attività laboratoriali e ulteriori attività formative. Le modalità di erogazione, in presenza, a distanza o mista, sono indicate per ciascun insegnamento nel syllabus e nel Manifesto degli Studi, nel rispetto della modalità di accreditamento del Corso e delle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo. Nell'ultimo anno di studio è necessario lo svolgimento della clinica legale obbligatoria / tirocinio nonché l'acquisizione di competenze trasversali.

6. A partire dall'anno accademico 2025/2026, per ciascun credito formativo universitario verranno riservate 7 ore all'insegnamento frontale e altre attività didattiche equivalenti e le restanti 18 allo studio individuale. La nuova ripartizione oraria dei CFU si applica progressivamente anno per anno, a partire dall'a.a. 2025/2026, per coorti immatricolate sul nuovo piano di studio; per le coorti precedenti continua ad applicarsi la ripartizione previgente sino al naturale esaurimento del piano.

Pertanto, nella nuova programmazione didattica, le attività formative previste dal Corso di Studio si articoleranno in insegnamenti costituiti secondo le seguenti tipologie:

- a) di 105 ore di insegnamento frontale con 270 ore di studio personale pari a 15 CFU;
- b) di 98 ore di insegnamento frontale con 252 ore di studio personale pari a 14 CFU;
- c) di 91 ore di insegnamento frontale con 234 ore di studio personale pari a 13 CFU;
- d) di 84 ore di insegnamento frontale con 216 ore di studio personale pari a 12 CFU;
- e) di 77 ore di insegnamento frontale con 198 ore di studio personale pari a 11 CFU;
- f) di 70 ore di insegnamento frontale con 180 ore di studio personale pari a 10 CFU;
- g) di 63 ore di insegnamento frontale con 162 ore di studio personale pari a 9 CFU;
- h) di 56 ore di insegnamento frontale con 144 ore di studio personale pari a 8 CFU;
- i) di 49 ore di insegnamento frontale con 126 ore di studio personale pari a 7 CFU;
- j) di 42 ore di insegnamento frontale con 108 ore di studio personale pari a 6 CFU.

7. La programmazione dell'attività didattica, compresa la decisione circa l'attivazione degli insegnamenti a scelta di cui all'elenco ricompreso nel Manifesto degli Studi, è approvata annualmente dal Consiglio di Corso di studio e quindi dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9

(Obblighi di frequenza e propedeuticità)

- 1. La frequenza delle lezioni è libera e non può costituire presupposto per l'ammissione agli appelli di esame.
- 2. La frequenza obbligatoria delle lezioni è richiesta per le attività laboratoriali.
- 3. Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono indicate nel Manifesto degli Studi.

Art. 10

(Attività a libera scelta dello studente)

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta dello studente, gli studenti dovranno individuare due insegnamenti a libera scelta da 6 CFU tra quelli suggeriti per il Corso di Studio. È comunque consentita la scelta di insegnamenti diversi, purché coerenti con il progetto formativo individuale e previa istanza e conseguente approvazione del Consiglio di Corso di Studio o della struttura competente.

2. Come attività formative in sovrannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminare all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio.

Art. 11

(Orientamento e Tutorato)

1. Il Corso di Studio, in coerenza con il Regolamento Didattico di Ateneo, con il sistema di Assicurazione della Qualità e con le linee programmatiche del Dipartimento di Giurisprudenza, promuove attività di orientamento e tutorato finalizzate a favorire l'accesso consapevole al percorso universitario, la regolarità della carriera, il miglioramento del profitto, la riduzione degli abbandoni e il tempestivo conseguimento del titolo di studio.

2. Le attività di orientamento e tutorato sono svolte in raccordo con il Dipartimento e comprendono, in particolare:

a) orientamento in ingresso, volto a fornire informazioni sull'offerta formativa, sull'organizzazione del Corso di studio, sui servizi agli studenti e sulle modalità di accesso;

b) tutorato *in itinere*, finalizzato a supportare lo studente nell'organizzazione del percorso formativo, nella predisposizione del piano di studi, nel superamento di eventuali difficoltà didattiche e nella regolare progressione della carriera;

c) attività di sostegno e recupero rivolte agli studenti destinatari di obblighi formativi aggiuntivi (OFA), anche mediante il coinvolgimento dei tutor previsti dal Regolamento per le attività di tutorato;

d) orientamento in uscita, finalizzato a favorire l'inserimento nel mondo delle professioni, delle istituzioni, delle imprese e della formazione *post lauream*.

3. Le attività di tutorato possono essere svolte da docenti tutor, tutor esperti e tutor base, secondo quanto previsto dal Regolamento per le attività di tutorato, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti coinvolti.

4. Il Corso di Studio partecipa al monitoraggio delle attività di orientamento e tutorato nell'ambito dei processi di Assicurazione della Qualità, anche attraverso l'analisi degli indicatori relativi alla regolarità delle carriere, agli abbandoni, al superamento degli esami e alla soddisfazione degli studenti.

5. Le modalità organizzative e operative delle attività di orientamento e tutorato sono disciplinate dal Regolamento per le attività di tutorato approvato dal Consiglio di Dipartimento, nonché dalle ulteriori disposizioni adottate dagli organi competenti del Corso di Studio e di Dipartimento.

Art. 12

(Cliniche legali/ tirocini e competenze trasversali)

1. Al fine di conseguire i crediti previsti dal Piano di studio per lo svolgimento di “Cliniche legali/ tirocini” finalizzate a consentire il completamento della formazione teorica con la maturazione di competenze operative, nonché di orientare le future scelte professionali, gli studenti devono svolgere una clinica obbligatoria alternativa al tirocinio di 7 CFU.
2. Le Cliniche legali sono a numero chiuso. Gli studenti devono obbligatoriamente registrarsi entro il termine indicato sulle relative pagine web e non possono superare il numero di 30 per ciascuna.
3. È previsto, inoltre, il conseguimento di competenze trasversali pari a 9 CFU.
4. Per ciascuno tirocinio deve essere formalmente individuato un tutor esterno, incaricato della supervisione e garante della coerenza dell’attività lavorativa svolta in un’azienda o in un ente con gli obiettivi di apprendimento del corso di studio. Tale tutor è altresì tenuto a svolgere una breve relazione sull’attività svolta dallo studente durante lo stage.
5. Prima dell’avvio, l’attività di tirocinio deve essere approvata dal Tutor accademico indicato dal tirocinante.
6. Il tirocinio consente l’acquisizione di 7 CFU. Ai fini della carriera dello studente le esperienze di tirocinio sono valutate con un giudizio di idoneità che non concorre al computo della media finale.

Art. 13

(Mobilità studentesca, riconoscimento di crediti acquisiti all’estero, internazionalizzazione della didattica)

1. Il Consiglio di Corso di Studio, allo scopo di migliorare il livello di internazionalizzazione del percorso formativo, incoraggia gli studenti a svolgere periodi di studio e di tirocinio all’estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile a quello degli ECTS.
2. Le opportunità di studio all’estero sono rese note agli studenti e alle studentesse attraverso appositi bandi e sono regolate dal relativo Regolamento.
3. Al fine di realizzare la dimensione internazionale dell’offerta formativa, il Corso di studi prevede, sulla base di convenzioni stipulate dall’Ateneo con Atenei stranieri, programmi di formazione con periodi di mobilità strutturata all’estero e rilascio del Doppio titolo di laurea.
4. Per i percorsi di studio internazionale con rilascio del Doppio titolo, l’organizzazione della didattica è rimessa all’Accordo internazionale e agli organi ivi previsti. Le eventuali deroghe al presente

Regolamento sono ammesse solo se previste da convenzioni approvate dagli organi competenti dell'Ateneo e conformi alla normativa nazionale, alla disciplina di Ateneo e alle procedure di Assicurazione della Qualità.

5. Il riconoscimento dei CFU acquisiti all'estero avviene nel rispetto del *Learning Agreement* approvato, del *Transcript of Records* e delle tabelle ECTS o di conversione adottate dall'Ateneo.

Art. 14

(Esami e valutazioni finali di profitto)

1. Al termine di ciascun insegnamento o modulo d'insegnamento è previsto un esame di profitto da sostenersi nell'anno di corso e nel semestre indicati dal Manifesto degli Studi. Gli esami si svolgono in presenza, salvo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli atti consequenziali.
2. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e registrata con procedura informatica nell'apposito verbale on-line. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30 è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza può non essere corredata da votazione.
3. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.
4. Qualora lo studente abbia superato prove intermedie, la valutazione globale deriva dall'insieme delle prove parziali.
5. Le verifiche intermedie e l'esame finale si svolgono di norma in forma orale, ma il Consiglio di Corso di Studio, su proposta del docente, può deliberare che si svolgano in forma scritta.
6. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso gruppo scientifico-disciplinare o a gruppi affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione.
7. Gli esami di profitto sono pubblici e si svolgono prevalentemente in forma orale. In base alla tipologia dell'insegnamento o alla metodologia della didattica, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi il docente può prevedere forme di verifica non obbligatorie della preparazione attraverso esami scritti o tesine, colloqui, test, che non escludono l'esame finale.
8. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è fatto divieto, nell'ambito di ciascuna delle sessioni di esami, e in conformità con quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, di ripetere la prova d'esame nell'appello immediatamente successivo.

Art. 15

(Caratteristiche della prova finale, assegnazione e termini)

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore, su un istituto giuridico ovvero su un argomento di una delle materie relative ad insegnamenti del Corso di Studio. In caso di dissertazione svolta con relatore titolare di insegnamento in lingua straniera, si prevede un correlatore titolare di insegnamento in materie giuridiche.
2. Lo studente può scegliere di laurearsi discutendo una tesi di tipo “tradizionale” ovvero una tesi “a modello differenziato”. Fermo restando l’impegno temporale richiesto per la sua preparazione in relazione al numero dei crediti assegnati, l’elaborato scritto richiede uno sviluppo non inferiore a 240.000 battute (spazi inclusi) per la tesi di tipo “tradizionale” e non inferiore a 80.000 battute (spazi inclusi) per la tesi “a modello differenziato”.
3. L’assegnazione della tesi può essere richiesta dopo l’iscrizione al quarto anno di corso e comunque dopo aver conseguito almeno due terzi dei CFU previsti per i primi tre anni. L’esame di laurea non può essere sostenuto prima di 10 mesi dall’assegnazione per le tesi di tipo “tradizionale” e di 3 mesi per le tesi “a modello differenziato”.
4. Le tesi sono assegnate esclusivamente dai docenti incaricati di insegnamento. I docenti possono continuare a seguire le tesi assegnate anche dopo aver lasciato l’incarico di insegnamento, altrimenti esse sono prese in carico dal nuovo docente incaricato. Ciascun docente non può rifiutare l’assegnazione di una tesi se non ne ha già in corso almeno 12, indipendentemente dal Corso di Studio in cui è incardinato l’insegnamento, e non può seguirne contemporaneamente più di 15. Ai fini del calcolo di tali soglie si assegna alle tesi tradizionali il coefficiente 1 e alle tesi a modello differenziato il coefficiente 0,5. Entro la fine di ogni anno accademico, il Presidente distribuisce al Consiglio di Corso un aggiornato prospetto sulle tesi in corso assegnate a ciascun docente, affinché il Consiglio valuti l’equa distribuzione dei carichi.
5. Per ottenere l’assegnazione della tesi, lo studente deve recarsi presso l’area didattica, ove è tenuto costantemente aggiornato un registro per ciascun docente, dal quale risulti il numero di tesi assegnate in corso e i docenti che hanno ancora disponibilità per l’assegnazione nei limiti di cui al precedente comma.
6. L’ufficio consegna allo studente un modulo prestampato che va sottoscritto dal docente, il quale può rifiutarsi di assegnare la tesi solo se ne segue contemporaneamente già 15, ai sensi del comma precedente. Il modulo di assegnazione, firmato dallo studente e dal docente, deve, a pena di decadenza, essere depositato presso l’area didattica entro 10 giorni dalla data di assegnazione.
7. Se la tesi è assegnata in uno degli insegnamenti previsti dal piano di studi per l’ultimo anno di Corso il termine di 10 mesi è ridotto a 6 mesi. La medesima riduzione si applica anche per le tesi assegnate in un insegnamento a scelta, a condizione che tale insegnamento risulti essere, al momento dell’assegnazione della tesi, l’ultimo degli insegnamenti a scelta da sostenere secondo il piano di studio e che il relativo esame di profitto venga effettivamente sostenuto quale insegnamento a scelta dell’ultimo anno di corso. In ogni caso i termini sono ridotti a 4 mesi qualora la tesi venga assegnata quando lo studente abbia già completato il percorso di formazione superando tutte le prove previste dal proprio piano di studio. A pena di decadenza, l’esame di laurea deve essere sostenuto entro 3 anni dall’assegnazione di una tesi di laurea di tipo “tradizionale” ed entro 2 anni dall’assegnazione di una tesi “a modello differenziato”. Il termine può essere prorogato dal docente che ha in carico la tesi per

un massimo di 2 volte. Ogni proroga ha la durata di 1 anno. A pena di nullità il modulo per la proroga, debitamente firmato dal docente che ha in carico la tesi, dev'essere depositato presso l'Ufficio amministrativo dell'Area didattica del Dipartimento prima che scada il termine di decadenza. È possibile in qualsiasi momento rinunciare alla tesi assegnata. La rinuncia deve essere presentata con il visto del docente che aveva in carico la tesi e comporta che i termini decorrono *ex novo* dall'assegnazione di una nuova tesi.

8. L'eventuale cambiamento del titolo della tesi, concordato tra il docente assegnante e lo studente, deve essere comunicato mediante un apposito modulo, firmato dal docente e tempestivamente consegnato all'Ufficio amministrativo dell'Area didattica del Dipartimento. Il cambio non incide sui termini previsti per la discussione della tesi.

9. All'atto della consegna della tesi presso la Segreteria studenti deve essere consegnata copia del modulo di assegnazione e di quello di eventuale cambiamento del titolo da cui risulti la conformità del titolo dell'elaborato rispetto all'assegnazione o modifica.

Art. 16

(Votazione della prova finale)

1. Per la votazione della prova finale, in aggiunta al punteggio di base calcolato sulla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto ed eventualmente incrementato ai sensi del comma 2 del presente articolo, la Commissione di laurea può attribuire fino ad un massimo di 8 punti per le tesi "tradizionali" e fino ad un massimo di 3 punti per le tesi "a modello differenziato". Per le tesi "tradizionali", se il punteggio di base è di 101/110 è possibile attribuire anche 9 punti, ma non la lode; per la tesi "a modello differenziato", se il punteggio di base è di 106/110 è possibile attribuire 4 punti e anche la lode.

2. Il punteggio di base costituito dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto è incrementato, non oltre un massimo di complessivi 3 punti, in relazione alle seguenti situazioni:

a) conseguimento della laurea con iscrizione in corso: incremento di 2 punti, per gli studenti che conseguono la laurea entro i 5 anni della durata legale del Corso; per gli studenti transitati da altri Corsi di laurea o già laureati e iscritti con abbreviazione di percorso a seguito del riconoscimento dei crediti precedentemente conseguiti, l'incremento è riconosciuto ove conseguano il titolo in corso e senza che siano mai stati iscritti fuori corso nei precedenti Corsi di Studio;

b) svolgimento e discussione della tesi di laurea in lingua straniera: incremento fino a 1 punto, valutato e definito dalla Commissione dell'esame finale, per gli studenti che, in una disciplina non linguistica, d'intesa con il relatore abbiano elaborato la tesi e svolto la discussione in una delle lingue straniere erogate nell'anno accademico di assegnazione della tesi nell'ambito del corso di Studio;

c) svolgimento di attività di *stage* non obbligatorio: incremento di 0,5 punti per stage curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 150 ore e di 1 punto per stage curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 300 ore. L'incremento è riconosciuto su parere conforme della competente Commissione tirocini, previo esame della relativa documentazione (registro presenze e scheda valutativa firmate dal responsabile della struttura ospitante o da un suo delegato) e valutazione della relazione finale dettagliata – non inferiore a 40.000 battute (spazi inclusi) – sulle attività svolte e le competenze acquisite, redatta dallo stagista e vistata dal tutor aziendale e dal tutor accademico;

d) partecipazione a progetti di mobilità in UE o extra UE: incremento di 1 punto, per la partecipazione, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, a progetti di mobilità per periodi non inferiori a 6 mesi e durante i quali abbiano conseguito non meno di 8 CFU;

e) partecipazione a percorsi internazionali con rilascio del doppio titolo: incremento di 2 punti.

Art. 17

(Prova finale dei percorsi di laurea internazionali con rilascio di doppio titolo)

1. Gli studenti iscritti a percorsi di studi internazionali con rilascio del doppio titolo, conformemente agli accordi conclusi con l'Università straniera, sostengono, al termine del percorso di studi, un esame di laurea consistente nella discussione di un elaborato scritto, redatto sotto la supervisione di un docente italiano e di uno straniero, nella lingua dell'Università di provenienza e corredato da una sintesi nella lingua dell'Università partner.

2. La discussione si tiene nella sede della Università di provenienza davanti a una Commissione di laurea composta secondo le previsioni dell'ordinamento didattico, sulla base degli accordi conclusi con l'Università straniera di riferimento. La partecipazione alla Commissione dei docenti dell'Università partner, se tecnicamente possibile, può avvenire anche mediante l'ausilio di strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 18

(Articolazione e programmazione didattica, calendario delle lezioni, degli esami e della prova finale)

1. L'attività didattica del Corso di Studio si articola, a pieno regime, in due semestri in cui si prevedono lezioni, didattica integrativa, prove di valutazione.

2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, nell'ambito della programmazione di Dipartimento, su proposta del Presidente, il Consiglio di Corso provvede ogni anno alla programmazione dell'attività didattica, all'organizzazione temporale, alla elaborazione delle proposte per le attività integrative e di orientamento.

3. Il calendario degli appelli di esame è organizzato in modo da non sovrapporsi al calendario delle lezioni, ed è così strutturato:

- 3 appelli nella I sessione, alla fine del primo semestre (nel periodo gennaio- febbraio), distanziati di almeno 15 giorni l'uno dall'altro;

- 3 appelli nella II sessione, alla fine del secondo semestre (nel periodo maggio - luglio), distanziati di almeno 15 giorni l'uno dall'altro;

- 2 appelli di recupero nella III sessione, (nel periodo settembre-ottobre), distanziati di almeno 15 giorni l'uno dall'altro.

4. Il Presidente coordina le date degli appelli in ciascun periodo e ne garantisce un'omogenea distribuzione. Il Direttore di Dipartimento, ai sensi del RDA, approva il calendario degli esami.

5. Le prove finali si svolgono nell'arco di quattro appelli, nei mesi di Dicembre, Marzo, Luglio e Ottobre.

Art. 19

(Trasferimenti da altri Atenei e passaggi da altri Dipartimenti e da altri Corsi)

1. In caso di passaggio e/o trasferimento da altri Corsi istituiti presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o da altri Atenei, per il riconoscimento dei crediti acquisiti o degli esami superati si applicano, nei limiti dei crediti attribuiti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, i criteri definiti dal Regolamento per la valutazione delle carriere studentesche.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

Art. 20

(Organi del Corso di Studio)

1. Sono organi del Corso di Studio:
il Presidente del Consiglio di Corso di Studio;
il Consiglio di Corso di Studio.

Art. 21

(Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo e organizzazione della assicurazione della qualità)

1. Il Corso di Studio afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza ed è soggetto alle procedure di Assicurazione della Qualità stabilite dall'Anvur.
2. Ai sensi dell'art. 33, comma 8, dello Statuto di Ateneo, è eletto un Presidente del Consiglio di Corso, cui è affidata la direzione didattica e organizzativa del corso nonché la responsabilità del processo di qualità della didattica dei corsi di studio.
3. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio di Corso (?) di studio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e riferisce in Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso di Studio.
4. Il Presidente del Corso è coadiuvato nella sua attività dal Referente di gestione della Qualità e da un Gruppo di gestione della qualità (AQ) designati dal Consiglio di Corso.
5. Il Gruppo AQ risulta composto da 5 docenti afferenti al Consiglio di Corso, da un'unità del personale tecnico-amministrativo afferente all'Area didattica e da uno studente individuato tra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso.

6. È compito del Referente di gestione della Qualità assicurare che siano regolarmente espletate le attività di autovalutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Referente riferisce periodicamente in Consiglio di Corso di studio e in Consiglio di Dipartimento in merito alle attività svolte e si relaziona con la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

7. È compito del Gruppo AQ, con il coordinamento del Referente, redigere annualmente il commento sintetico alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e periodicamente il Rapporto di riesame ciclico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, tenendo anche conto delle relazioni annuali elaborate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti. La SMA, completa del commento, è discussa e approvata dal Consiglio di Corso per la successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento e trasmissione all'Ufficio Didattico. Il Rapporto di Riesame Ciclico, seguendo la procedura prevista dalla normativa primaria, è approvato dal Consiglio di Dipartimento, a seguito di previa approvazione in Consiglio di Corso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Presidio AQ di Ateneo e dai Nuclei di Valutazione. La relativa documentazione è pubblicata sul sito del Corso di Studio.

8. Il sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio, progettato per identificare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, si avvale, in conformità alle previsioni normative, delle attività e dei pareri del Comitato di indirizzo, composto dal Direttore, dal Presidente del Consiglio di Corso, da docenti del corso e da rappresentanti degli studenti, indicati dal Consiglio di Corso, nonché da rappresentanti dei principali stakeholders, con funzioni consultive in ordine all'efficacia dei percorsi formativi.

Art. 22

(Competenze del Consiglio di Corso e del Presidente)

1. I Consigli dei Corsi di Studio sono costituiti ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.
2. Possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Corso i professori a contratto e i supplenti, senza concorrere alla formazione del numero legale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.
3. Spettano al Consiglio di Corso tutte le competenze previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, nonché quelle eventualmente delegate dal Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Corso è coordinato dal Presidente, eletto ai sensi dell'art. 33, comma 8, dello Statuto.

Art. 23

(Servizi amministrativi di riferimento)

1. Il supporto amministrativo per le attività didattiche del Corso di Studio, a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti alle attività stesse, è di competenza dell'Area Didattica di Dipartimento.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca, ecc.) la competenza è attribuita alla Segreteria studenti del Dipartimento di Giurisprudenza nonché alle altre strutture di Ateneo competenti.

3. A supporto degli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro, sono presenti, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, la Commissione Orientamento, la Commissione tutorato nonché un servizio di tutorato e di coaching.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

(Norme finali e di rinvio)

1. Ulteriori disposizioni in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica sono assunte dal Consiglio di Corso di Studio.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia d'istruzione universitaria ed autonomia didattica delle università, allo Statuto e ai Regolamenti in vigore presso l'Ateneo.

Art. 25

(Approvazione e modifica del Regolamento Didattico)

1. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono proposti dal Consiglio di Corso di Studio e approvati dal Consiglio di Dipartimento, previo parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo e delle procedure previste dagli organi competenti.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento ed è inserito nella relativa sezione della SUA-CdS.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 23 Maggio 2026.